

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 5 DEL 21/06/2018

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo periodo 2018-2022

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.lgs. 209/2005, “Nuovo Codice delle Assicurazioni Private” e ss. mm. e ii. che sostituisce tutta la precedente normativa relativa al settore delle assicurazioni;

CONSIDERATO che l’attività del broker è ricompresa tra quelle di intermediazione assicurativa e riassicurativa definite dall’art. 106 del d.lgs. n. 209/2005 come le “attività consistenti nel presentare o proporre profitti assicurativi e riassicurativi, o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”.

PREMESSO che la gestione dei contratti assicurativi stipulati da Enti privati ma partecipati da Enti pubblici , a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l’area delle responsabilità di questo tipo di Enti si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

PREMESSO che le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte della Fondazione, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall’art. 109, comma 2, lett. B) del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

CONSIDERATO che in subiecta materia, residua a tutt’oggi una differente interpretazione circa la natura onerosa o gratuita del contratto di brokeraggio, come facilmente desumibile dalle diverse (e contrapposte) pronunce giurisdizionali intervenute sul tema, tra le quali si evidenzia:

- sentenza del Consiglio di Stato n. 1019 del 24 febbraio 2000, per la quale “il contratto con il quale l’amministrazione affida il servizio di consulenza e collaborazione assicurativa, riconducibile nell’ambito del contratto di brokeraggio, deve comunque considerarsi oneroso”;
- la sentenza n° 179/2008 con la quale la Corte dei Conti conferma la legittimità dell’affidamento dell’incarico intuitu personae, quindi senza preventiva gara e su incarico fiduciario del Dirigente, in quanto l’incarico di brokeraggio è da considerarsi a titolo gratuito per il cliente”;

CONSIDERATO pertanto che, alla luce di parte della giurisprudenza, il contratto può essere considerato gratuito nella misura in cui il premio stabilito dalla compagnia assicuratrice comunque prevederebbe al suo interno una parte (tra i cc.dd. caricamenti) destinata a compensare l’intermediazione, e che tale costo per l’intermediazione, si sostiene, sarebbe comunque previsto a carico della società emittente la polizza, e resterebbe immutato sia in caso di presenza dell’agente, sia del broker, sia di entrambi (argomento questo sempre fornito a sostegno della gratuità del contratto);

FONDAZIONE GUELPA

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 • 10015 Ivrea (To)

Tel. 0125 410199

info@fondazioneguelpa.it • fondazioneguelpa.it

C.F. 93030800010



CONSIDERATO che, a prescindere dalla natura (gratuita od onerosa) attribuibile al contratto di brokeraggio, la remunerazione dello stesso può avvenire o tramite corresponsione di una percentuale sui premi pagati per la stipula dei contratti di assicurazione (in tal caso i compensi dovuti al broker sono posti interamente a carico delle sole compagnie assicurative), o tramite una somma, cd fee, che l'Ente versa direttamente al broker quale corrispettivo del servizio di consulenza;

CONSIDERATO che, il contratto di brokeraggio si sostanzia comunque (qualunque sia la tesi accolta) quale contratto di servizi e pertanto esso deve essere affidato ai sensi delle norme di cui al codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016);

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio di brokeraggio in concreto non comporta per la Fondazione alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'attività del broker sarà remunerata in base alla normativa vigente e resterà a carico delle compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi, sotto forma di provvigioni percentuali applicate ai premi corrisposti;

CONSIDERATO che l'importo complessivo presunto delle polizze assicurative da stipulare nel quinquennio 2018-2022 da parte della Fondazione è stimabile in circa €. 25.000,00 e che, quindi, il valore economico della percentuale dovuta al broker (come da prassi del mercato assicurativo) sotto forma di compenso indiretto per la sua attività di intermediazione (pari all'incirca all'8% del premio netto pagato), è pari per un quinquennio a circa € 2.000,00 ed è quindi in ogni caso inferiore alla soglia stabilita dalla legge per procedere all'affidamento diretto del servizio;

DATO ATTO che in ogni caso le suddette cifre hanno valore meramente presuntivo e sono fornite al fine di attestare il pieno rispetto delle soglie comunitarie, per consentire l'acquisizione del necessario CIG;

PRESO ATTO che in vista dell'imminente scadenza delle polizze assicurative è essenziale conferire incarico ad un Broker di comprovata fiducia;

Dato atto che la Fondazione fino ad oggi si è rivolta per consulenza alla BROSEL SPA, broker del Comune di Ivrea socio fondatore della Fondazione, riscontrando disponibilità e competenza;

DATO ATTO che all'interno della struttura burocratica dell'intestata Fondazione non esistono attualmente delle professionalità in grado di gestire contratti assicurativi con la dovuta competenza e ridurre l'esposizione del rischio di perdite patrimoniali;

Condivisa con il Consiglio di Amministrazione la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse dell'Ente;

VISTO l'art. 2 lett t) del regolamento ISVAP n. 5 del 2006 che definisce il broker come "l'intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione";

RILEVATO che l'affidamento quinquennale di cui trattasi rientra nelle previsioni dell'art. 36 comma 2 lettera a), del nuovo codice dei contratti, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in quanto l'importo complessivo per la prestazione quinquennale è stimabile in una cifra massima di € 2.000,00, quindi inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista da tale articolo, e tale cifra non è a carico del bilancio dell'Ente ma viene corrisposta dalle Compagnie di assicurazione affidatarie delle polizze assicurative dell'Ente;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto del servizio mediante la procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del d.lgs. 50/2016 al fine di individuare un operatore economico dotato di competenze altamente qualificate e che offra un servizio professionale pienamente adeguato alle esigenze della Fondazione.

RITENUTO in ragione dell'importo dell'affidamento e del carattere fiduciario di affidare il servizio alla BROSEL spa con cui in passato la Fondazione ha preso contatti, essendo il medesimo operatore broker selezionato con gara pubblica dal Comune di Ivrea, socio Fondatore della Fondazione Guelpa, riscontrando disponibilità e competenza

Dato atto che lo SMARTCIG relativo al presente affidamento è: Z142418C3C

DETERMINA

Di procedere all'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per il quinquennio 2018-2022 alla Brosel Spa [REDACTED]

Di dare atto che il contratto si intende stipulato nella forma dello scambio di lettere commerciali attestante termini e modalità di effettuazione della prestazione e condizioni di pagamento.

Di dare atto che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza.

Il Segretario Generale

Manuela Mondino

(Firmato in originale)

FONDAZIONE GUELPA

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 • 10015 Ivrea (To)

Tel. 0125 410199

info@fondazioneguelpa.it • fondazioneguelpa.it

C.F. 93030800010

